



## Il Voto Elettronico si avvia a diventare realtà: al CNF il non semplice compito di gestire la novità, tra problemi di ordine tecnico e tutela della privacy.

Una mossa a sorpresa, quella del Ministero della Giustizia, che inciderà sugli Ordini vigilati dal Dicastero. Una prova generale anche per la Politica, nazionale e territoriale? Vedremo. Quel che è certo è che il Decreto Legge n. 137 del 28 Ottobre 2020 ha previsto all'Art. 31 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia):

- “1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 269



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA      Roma - Mercoledì, 28 ottobre 2020      SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

---

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

---

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

---

**ART. 31.**  
*(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)*

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La pandemia, quindi, ci proietta in una realtà che comprende due macro tipi di elezioni cc.dd. “elettroniche”, normalmente indicati con i nomi di “EVote” e “IVote”.



Il primo, già in uso presso il COA Roma da lungo tempo, è esattamente quello che avviene nei seggi elettorali allorquando si vota per il rinnovo del Consiglio e dove, al posto della scheda cartacea, l'Iscritto esprime le proprie preferenze tramite un touch screen (uno schermo che consente all'utente di interagire con un'interfaccia grafica mediante le dita).

Il secondo tipo, l'**IVote**, è quello contemplato dalla norma in parola: una procedura di voto tramite la rete (internet), che consente di esprimere la preferenza di voto senza vincoli territoriali, ovverosia ovunque gli Iscritti si trovino, con qualsiasi device (smartphone, tablet, PC) senza doversi necessariamente recare ai seggi.

Come per il primo tipo di voto elettronico, anche quest'ultimo previsto dal DL 137/2020 deve rispondere a determinati requisiti, la cui palese necessità non mi esime dalla puntuale elencazione: rispetto del più assoluto anonimato dell'elettore, conteggio puntuale delle preferenze, facilità d'uso, verificabilità del voto di modo che sia garantita l'immediata operatività del sistema anche in presenza di tentativi di manomissione/intrusione, uniti alla fondamentale rapidità e sicurezza nella raccolta e nella elaborazione dei dati.

**Sicurezza e Privacy**, dunque, al centro dell'elaborando regolamento. E ben venga tale nuova modalità ove la stessa consenta un più cospicuo afflusso alle -da molti, troppi Colleghi- deserte cabine elettorali. Il tutto a tacer del fatto che anche le categorie disagiate potrebbero più agevolmente esercitare il diritto di voto.

Torneremo certamente sull'argomento di questo brevissimo articolo, tanto per aggiornarVi sulle novità, quanto per discutere insieme delle problematiche tecniche, giuridiche e non solo, anche in relazione a come esse sono state affrontate in Europa e nel resto del mondo.

*Roma, 31.10.2020*

*Avv. Andrea Pontecorvo  
Foro di Roma*